

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del ... 2015

Versione per l'indagine conoscitiva

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1999¹ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1 e 44 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (legge);
visto l'articolo 3 della legge federale del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio,

Art. 3 cpv. 1

¹ Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione della linea più vecchia era già passata in giudicato.

Art. 3 cpv. 2 lett. c

² Gli impianti sono considerati nuovi se:

- c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).

Art. 7 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

¹ RS **814.710**
² RS **814.01**
³ RS **700**

Art. 9 Modifica di vecchi impianti

Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell'allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l'allegato 1 non contenga prescrizioni derogatorie.

Art. 12 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Chi effettua misurazioni secondo il capoverso 2, deve essere accreditato per tali misurazioni.

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Chi effettua misurazioni secondo il capoverso 2, deve essere accreditato per tali misurazioni.

Art. 19b Monitoraggio e informazione ambientale

¹ L'UFAM rileva le immissioni a livello nazionale e pubblica periodicamente una panoramica.

² L'UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e sull'esperienza in merito agli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sull'uomo e sull'ambiente.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ... 2015.

...2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazioni preventive delle emissioni

N. 12 cpv. 4-8

⁴ Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall'ordine in cui vengono realizzate o modificate.

⁵ Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.

⁶ La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell'impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l'occupazione di fase ottimizzata per la stessa direzione di carico.

⁷ Sono considerati modifiche di un impianto:

- a. gli adeguamenti edili che non servono unicamente alla manutenzione;
- b. la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esistente;
- c. lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un'altra linea;
- d. lo smantellamento o la messa fuori servizio permanente di tratti di linea;
- e. la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un'altra frequenza; o
- f. la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 capoverso 3.

⁸ Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modifiche dell'impianto, a meno che a essere sostituita o smantellata non sia l'ultima parte vecchia dell'impianto.

N. 13, rubrica e cpv. 3

13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante

³ Nella decisione relativa all'approvazione del piano l'autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale corrente va rispettata per almeno il 98 per cento dell'anno.

N. 15 cpv. 2 e 3

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che:

- a. l'occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentono; e
- b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito, un'altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

³ Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.

N. 16 cpv. 1

¹ Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell'impianto, l'occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento complessivo in tali luoghi.

N. 17

17 Modifica di vecchi impianti

¹ Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.

² Il valore limite dell'impianto può essere superato se il titolare dell'impianto dimostra che:

- a. l'occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentono, è ottimizzata; e
- b. sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, eccetto un altro sito o il cablaggio.

³ Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.

⁴ Le modifiche di cui al numero 12 capoverso 8 devono inoltre essere eseguite in modo tale che i requisiti per i nuovi impianti possano essere rispettati, non appena sarà sostituita o smantellata l'ultima parte vecchia dell'impianto.

N. 25 cpv. 2

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 26

Abrogato

N. 32 *cpv. 1*

¹ Un impianto comprende:

- a. tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione;
- b. per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto conformemente all'allegato 4 dell'ordinanza del 23 novembre 1983⁴ sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno al potenziale di terra.

N. 33

33 Stato di esercizio determinante

¹ È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio alla potenza nominale.

² Per gli impianti che alimentano impianti della linea di contatto conformemente all'allegato 4 Oferr, il capoverso 1 si applica solo al lato alta tensione; a quello bassa tensione si applica il numero 53.

N. 35 *cpv. 2*

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 36

Abrogato

N. 4

4 Installazioni elettriche domestiche

¹ Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l'articolo 14 della legge del 24 giugno 1902⁵ sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.

² Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.

⁴ RS 742.141.1

⁵ RS 734.0

³ Per stato della tecnica riconosciuto s'intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)⁶.

N. 5 Titolo

5 Ferrovie

N. 51

51 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.

N. 52

52 Definizioni

¹ Un impianto comprende l'impianto della linea di contatto e l'impianto di corrente di ritorno e di messa a terra conformemente all'allegato 4 Oferr.

² Sono considerate modifiche di un impianto:

- a. l'aumento del numero di binari elettrificati; o
- b. il retrofitting, la modifica o la sostituzione di linee di alimentazione, linee ausiliarie, linee di circonvallazione, linee di rinforzo o conduttori di ritorno.

N. 53

53 Stato di esercizio determinante e corrente determinante

¹ È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente determinante necessaria.

² È considerato corrente determinante il valore medio della corrente immessa nell'impianto della linea di contatto sull'arco di 24 ore.

N. 54

54 Valore limite dell'impianto

Il valore limite dell'impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull'arco di 24 ore è di 1 μ T.

N. 55 cpv. 2 e 3

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che:

⁶ ASE 1000, ottenibile presso: Electrosuisse (www.electrosuisse.ch)

- a. l'impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori che conducono le correnti più intense; e
- b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali un altro sito, un'altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

³ Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.

N. 57

57 Modifica di vecchi impianti

¹ Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.

² Il valore limite dell'impianto può essere superato se il titolare dell'impianto dimostra che:

- a. l'impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori che conducono le correnti più intense; e
- b. sono adottate tutte le misure di cui al numero 5 capoverso 2 lettera b, eccetto un altro sito.

³ Le misure di cui al capoverso 2 vanno eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante il superamento complessivo del valore limite dell'impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile sia ridotto al minimo.

N. 75 cpv. 2 lett. b

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che:

- b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l'intensità del campo elettrico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 76

Abrogato

N. 85 cpv. 2 lett. b

² L'autorità accorda deroghe se il titolare dell'impianto dimostra che:

- b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l'intensità del campo elettrico, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 86

Abrogato